



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Procedimento Unitario n. 823-1/2023

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - artt. 67 ss. CCII

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai
creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 67 CCII da **[REDACTED]**
Valenzo, nato a Roma il **25.12.1965** (C.F.: **CRLVCN65T25H501E**),
assistito dall'avv. Luigi Benigno del Foro di Napoli Nord e dall'avv. Pier Francesco Giacinti del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via G. Allievo n. 63, con il quale si richiede che il Giudice *"disponga con il decreto ex art. 70 co 1 CCI la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, quindi, risolte eventuali contestazioni dei creditori nel termine di legge, omologhi il piano con sentenza dichiarando la chiusura della procedura"*;

letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi avv. Francesca Romana Capezzuto, che ha attestato la veridicità dei dati esposti dal ricorrente e la fattibilità e convenienza (rispetto all'alternativa liquidatoria) del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed esaminata la documentazione allegata;

visto il decreto del 25.06.2023, con il quale sono stati rilevati alcuni profili di inammissibilità del piano di ristrutturazione, segnatamente l'insufficienza della quota di reddito messa a disposizione a fare fronte al pagamento dei ratei dei crediti privilegiati, l'inadeguatezza della relazione dell'OCC nell'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'anticipazione del pagamento dell'OCC in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 71 comma 4 CCII, ed è stato concesso al debitore termine di giorni quindici per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni e per depositare la relazione integrativa dell'OCC;

letta la relazione integrativa dell'OCC depositata il 06.07.2023 ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

visto il decreto del 25.07.2023, nel quale si dava atto del superamento dei primi due profili di inammissibilità, essendo stata fornita evidenza della disponibilità di somme sufficienti a fare fronte al pagamento dei ratei in favore dei creditori privilegiati ed avendo l'OCC meglio chiarito l'assenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 comma 2 CCII, ma nel contempo si evidenziava come non fosse stato superato il terzo rilievo, continuando il piano a prevedere il pagamento del saldo del compenso pattuito con l'OCC nei primi sei mesi del piano e non al termine della procedura, come previsto dall'art. 71 comma 4 CCII e di conseguenza si concedeva ulteriore termine di giorni quindici per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla proposta, al piano ed alla relazione dell'OCC;

vista la memoria integrativa depositata dal debitore il 27.07.2023 unitamente alla nuova relazione integrativa dell'OCC;

ritenuto che per effetto delle modifiche ed integrazioni da ultimo apportate in relazione alle modalità ed ai tempi di pagamento dell'OCC (cfr. punto (i) del successivo capoverso) sia stato superato anche l'ultimo residuale profilo di inammissibilità segnalato nel decreto del 25 luglio u.s.;

rilevato che il piano, dell'orizzonte temporale di 55 mesi, prevede:

(i) il pagamento integrale del saldo del compenso dell'OCC e del compenso del legale che assiste il ricorrente, pari a Euro 4.699,84, in n. 6 rate di Euro 783,31, con la specifica dell'accantonamento della somma destinata al pagamento del saldo del compenso OCC, pari a Euro 533,31, per n. 6 rate mensili su un conto corrente che il Gestore aprirà successivamente all'omologa, su autorizzazione dello scrivente, intestato alla procedura, con giacenza dell'importo fino all'esecuzione del piano, salva la possibilità per l'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici; (ii) il pagamento integrale dei crediti privilegiati (vantati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Aequa Roma), pari a complessivi Euro 7.456,94, in n. 9 rate mensili di Euro 828,55; (iii) il pagamento del 40% dei crediti chirografari (vantati da BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, Findomestic Banca, Aequa Roma, Agenzia delle Entrate, Agos Ducato, Finitalia, Fineco Bank, Comune di Roma, INPS, Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Lazio), per complessivi Euro 30.402,08, in n. 40 rate mensili di Euro 762,05; rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte esclusivamente da una quota degli emolumenti mensili, compresa tra Euro 762,05 ed Euro 828,55, tenuto conto che dalla retribuzione, pari mediamente ad Euro 2.093,82, occorre detrarre la somma necessaria per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, composto dalla compagna convivente, congruamente determinata in Euro 1.070,50; ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Roma; ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica, attualmente dipendente pubblico a tempo indeterminato, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravato da debiti personali; ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo il ricorrente proprietario unicamente di un motoveicolo YAMAHA immatricolato nell'anno 2005, titolare di

redditi di lavoro dell'importo mensile medio di Euro 2.093,82 e gravato da obbligazioni assunte di valore pari ad Euro 83.662,14, di cui Euro 7.456,94 di natura privilegiata ed Euro 76.205,20 di collocazione chirografaria;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC ed alle sue successive integrazioni e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene

necessarie.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 28.07.2023

Il Giudice

Dott. Marco Genna